



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 26/11/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al

N.r.g.a.c. 2025

Per Spv, rappresentata da Spa, è presente, in sostituzione degli Avv.ti l'Avv.

, il quale si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto dell'opposizione avversaria.

In particolare, premessa l'idoneità del Mutuo a valere quale titolo esecutivo, anche alla luce della precedente procedura esecutiva incardinata dalla Banca cedente.

In tema di prescrizione alla luce del disposto di cui all'art. 1/bis D.L. 64/1999, convertito in L. n. 134/1999, secondo cui per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

Il termine prescrizione, quindi, è iniziato a decorrere dal 2019.

Con riferimento alla nullità delle fideiussioni, invece, si evidenzia che controparte non ha in alcun modo provato che le clausole di garanzia, contenute in un atto notarile del 1989, siano conformi al modello predisposto

Firmato Da: URSOLEO STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b8884bc5f75884aef49e6a8e490a140



dall'ABI (13 anni dopo) e sanzionate da Banca d'Italia all'esito di un istruttoria sulle fidejussioni omnibus sottoscritte tra il 2003 e il 2005.

È presente per parte opponente l'Avv. Dario Nardone, nonché la parte personalmente; il Difensore contesta anche le odierne deduzioni per quanto già dedotto negli scritti difensivi, ai quali si riporta integralmente chiedendone l'accoglimento.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. '2025 R.A.C.C.

TRA

(c.f. , rappresentato e difeso
dall'Avv. Dario Nardone, come da mandato in atti;

-ATTORE-

E

SPV srl, e per essa spa, in persona del lrpt,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti come
da procura in atti;

-CONVENUTA-

Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, cpc).

Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.11.2025, hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Sentenza n. 1279/2025 pubbl. il 26/11/2025

RG n. '2025

Repert. n. 2248/2025 del 26/11/2025

Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di

garante della Soc. Coop. S.c.r.l., ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 20.12.2024 da SPV srl per il pagamento di €. 220.457,65, oltre accessori, in forza del contratto di finanziamento del 14.7.1989, con il quale Credito aveva concesso alla Società un finanziamento di 470 milioni di lire.

Ha eccepito l'attore, fra l'altro, la nullità del precetto per inidoneità del mutuo *de quo* ad assicurare a titolo esecutivo in ragione della inesistenza di un'obbligazione attuale di restituzione della somma mutuata, chiedendo declaratoria della nullità cennata.

Si è costituita in giudizio SPV srl e per essa quale mandataria spa, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata riservata in decisione.

Sull'assenza di un valido titolo esecutivo.

L'eccezione è fondata.

Si rammenta quanto precisato, anche da ultimo, dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. 28.12.2021, n. 41791), per cui, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e successivamente dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263) sono titoli esecutivi: "1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli".

Tale norma, in precedenza, era così formulata: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute".

Con riguardo all'originaria formulazione del comma 2, n. 3, della disposizione (che faceva riferimento agli "atti ricevuti da notaio o da altro

Firmato Da: URSOLEO STEFANIA Emesso Da: ARJUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b8894bc5f75884aefb9e6a8490da140



Sentenza n. 1279/2025 pubbl. il 26/11/2025

RG n. '2025

Repert. n. 2248/2025 del 26/11/2025

pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute"), non si è mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile (giurisprudenza risalente e costante; cfr., ad esempio, con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del 19/07/1979, Rv. 400808 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv. 425280 01; nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 15219 del 19/07/2005, Rv. 583283 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636305 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv. 657140 - 01).

E' opportuno precisare che non sarebbe possibile ritenere -secondo gli stessi Giudici- che la riformulazione della disposizione, operata nel 2005 con il solo scopo di estendere il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, avendo trasferito la locuzione "relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute" dal n. 3 al n. 2, del comma 2, nell'ambito del quale è ora prevista l'efficacia esecutiva delle scritture private autenticate (unitamente a quella dei titoli di credito) ed avendo invece lasciato il solo riferimento agli atti ricevuti da notaio nel n. 3, abbia inteso modificare l'ambito dell'efficacia esecutiva di questi ultimi, estendendola anche alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate.

La necessità che la certezza del credito risulti dall'atto notarile (sia che abbia la forma dell'atto pubblico sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate) e non si tratti, quindi, di una obbligazione solo eventuale ed altrimenti dimostrabile, deriva, infatti, dalla stessa *ratio* della norma, che richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto (oggi, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni), con la conseguenza

Firmato Da: URSOLEO STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b8894bc5b75884aefb9e6a8490da140



Sentenza n. 1279/2025 pubbl. il 26/11/2025
RG n. '2025
Repert. n. 2248/2025 del 26/11/2025

che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva.

Si è dunque affermato il seguente principio di diritto, espresso fino alla giurisprudenza più recente (cfr., ad esempio, Cass. 52/2023), secondo cui “in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.)”.

Ebbene, nel caso all'esame, nel contratto di finanziamento azionato si legge: “ a) *l'importo del finanziamento viene dall'Istituto messo a disposizione della Ditta ed è da questa prelevabile contro rilascio di quietanze da sottoporre a registrazione a spese della ditta e a cura dell'Istituto stesso; b) le erogazioni potranno essere effettuate soltanto dopo che...*”, a cui segue l'elenco degli adempimenti condizionanti l'erogazione.

Ora, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 34116/2023), “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della *traditio*, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969).

Nel caso di specie, sulla scorta dei principi appena enunciati, deve rilevarsi che l'erogazione non è contestuale alla stipulazione del mutuo,



Sentenza n. 1279/2025 pubbl. il 26/11/2025
RG n '2025
Repert. n. 2248/2025 del 26/11/2025

sicchè non risulta l'attualità dell'obbligazione restitutoria, nè risulta allegato al contratto un atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti il trasferimento della disponibilità delle somme in capo al mutuatario, e, dunque, la concreta erogazione dell'importo finanziato.

Da ciò discende che il contratto non costituisce un titolo esecutivo secondo le previsioni dell'art. 474 cpc.

Pertanto, deve concludersi accogliendo l'opposizione all'esecuzione per mancanza di un titolo esecutivo, restando assorbite le altre doglianze.

Spese di giudizio.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara insussistente il diritto della Società opposta di procedere ad esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo;
- 2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore del Difensore antistatario dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 52 mila a 260 mila euro, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 26.11.2025.

Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-

Firmato Da: URSOLEO STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b38894bc5f75884aefb9e6a8490da140

